



# COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

(Provincia di Modena)

Via Mazzini, 13 - 41038 San Felice sul Panaro  
Tel. Centralino 0535 86311 - Fax 0535 84362 - C.F. 00668130362  
e-mail: protocollo@comunesanfelice.net



Prot. n. 16156 / Ord. N. 8

San Felice sul Panaro, li 13/11/2020

Disposizioni in merito allo svolgimento del mercato settimanale del lunedì a seguito Ordinanza Presidente Regione Emilia Romagna n. 216 del 12/11/2020.

## IL SINDACO

Preso atto che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, relativamente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dall'agente virale trasmissibile denominato COVID-19, fino a tutto il 31/07/2020;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 29/07/2020 che proroga al 15/10/2020 il termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, termine poi prorogato fino al 31/01/2021;

Preso atto altresì dei vari provvedimenti in seguito succedutisi a livello nazionale, regionale e locale;

Visto il D.P.C.M. del 03/11/2020;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 216 del 12/11/2020, che al punto a4. stabilisce quanto segue: *"E' fatto divieto su aree pubbliche o private di esercizio delle attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati di cui al D.Lgs 114/98, nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al DM 20/11/2007 se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:*

- *nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;*
- *presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;*
- *sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;*
- *applicazione delle misure di mitigazione del rischio covid-19 di cui al "protocollo regionale degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche" approvato con Ordinanza del Presidente della Regione n. 82 del 17/05/2020 e smi;*

Visionato il "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia Romagna" di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione n. 82 del 17/05/2020 e smi;

Tenuto conto che a San Felice sul Panaro si svolgono ordinariamente il mercato settimanale del lunedì e del venerdì;

Ritenuti sussistenti i presupposti, in applicazione della succitata normativa, per consentire lo svolgimento del mercato settimanale del lunedì a decorrere dal 16/11/2020 adottando gli opportuni criteri e misure per assicurare il rispetto della citata Ordinanza n. 216 del 12/11/2020 e del suddetto protocollo durante il periodo di emergenza per contrastare il diffondersi del virus Covid 19;

Visto il Regolamento dei mercati e dei posteggi isolati approvato con atto consiliare n. 65 del 30/09/2016, come modificato con delibera consiliare n. 45 del 26/07/2017;



Richiamate le precedenti ordinanze prot. n.6324/n.1 del 23/04/2020 e prot. n.6652/n.2 del 04/05/2020 che individuavano le misure per la riapertura dei mercati per la sola parte dei posteggi dedicati alla vendita di prodotti alimentari;

Vista l'ordinanza prot. n. 3695 / n. 4 del 23/05/2020 per la riapertura completa dei mercati settimanali di San Felice sul Panaro.

Visto l'art. 50 del T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

## ORDINA

1. lo svolgimento del mercato settimanale del lunedì, collocato nella Piazza E. Piva, su area all'aperto, il cui perimetro è costituito da Via Circondaria, Viale Campi, Via Terrapieni, delimitata altresì da aiuole e panettoni. A questa si aggiungerà una ulteriore perimetrazione attraverso il posizionamento di new jersey e nastro segnaletico bianco e rosso ai lati intorno e tra camion e camion.
2. È individuato un unico varco di accesso separato da quello di uscita, come si evince dalla planimetria allegata al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale. L'entrata e l'uscita saranno opportunamente segnalate da cartelli all'uopo predisposti.
3. Verrà assicurata la presenza di n. 6 operatori della sorveglianza privata al fine di verificare le distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso e dell'uscita all'area di vendita.
4. Il Comune di San Felice sul Panaro provvederà a fornire nastro segnaletico bianco e rosso e transenne ai titolari di posteggio; in particolare gli operatori del settore alimentare posizioneranno delle transenne sul fronte del banco di vendita allo scopo di tenere distanziati tra loro i clienti e allo stesso tempo lontani dall'area di esposizione dei prodotti; al termine delle operazioni di vendita l'allestimento dovrà essere rimosso e le transenne ricollocate, sempre a cura dell'esercente, nel sito dove il Comune le ha rese disponibili.
5. I titolari di posteggio dovranno indossare i dispositivi di protezione personale (mascherina e guanti) e fornire gel igienizzante; sarà inoltre competenza dei medesimi assicurare che siano evitati gli assembramenti, ovvero che sia garantito il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro fra le persone in attesa di essere servite.
6. In caso di vendita di generi di abbigliamento i titolari del posteggio dovranno mettere a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere, in autonomia, toccandola, la merce.
7. I partecipanti al mercato dovranno mantenere la prevista distanza di sicurezza interpersonale e indossare i dispositivi di protezione (mascherina).
8. Gli operatori di Polizia Municipale effettueranno controlli al fine di verificare che le misure di sicurezza ed in generale le norme vigenti per il contrasto della pandemia da Covid-19 siano rispettate.
9. All'accesso dei mercati sono stati posizionati dei cartelli in lingua italiana e inglese, per informare la clientela sui corretti comportamenti da tenere.
10. Per ogni altra disposizione prevista in applicazione delle misure di mitigazione del rischio Covid-19 di cui al protocollo regionale, è fatto salvo quanto stabilito con l'Ordinanza prot. n. 3695 / n. 4 del 23/05/2020.
11. Il presente atto si applica in via sperimentale da lunedì 16/11/2020 e fino a successive differenti disposizioni normative ed è suscettibile di modifiche e aggiornamenti a seconda delle eventuali esigenze e/o criticità che dovessero emergere in fase di applicazione.
12. La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune.



MICHELE GOLDONI  
Sindaco di San Felice sul Panaro